

# STATUTO DELLA SOCIETÀ “NEWCO S.P.A.”

## TITOLO I – ELEMENTI FONDAMENTALI

### ART. 1) – DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETÀ.

1. È costituita una società per azioni denominata "NEWCO S.p.A." (di seguito, per brevità, la “**Società**”).
2. La società è a totale capitale pubblico e conformata secondo il modello in house providing.
3. La Società:
  - a) è partecipata esclusivamente dai Comuni ricompresi nel Consiglio di Bacino Verona Nord (di seguito, per brevità, i “**Comuni**”, o, al singolare, “**Comune**”), anche per mezzo di altre persone giuridiche in house quali consorzi di diritto pubblico e società in house partecipate esclusivamente da tali Comuni;
  - b) realizza oltre l’80% del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord a mezzo del medesimo Consiglio di Bacino.
  - c) è assoggettata all’esercizio, da parte dei Comuni, di un “controllo analogo congiunto”, secondo le disposizioni del presente Statuto e dell’apposita Convenzione tra i Comuni ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, costituente patto parasociale.

### Art. 2) - OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale di seguito elencati:
  - gestione integrata del servizio di igiene urbana consistente in via esemplificativa e non esaustiva in: raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
  - spazzamento, pulizia e lavaggio di strade e aree pubbliche e private;
  - trattamenti di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere;
  - la gestione in tutte le sue fasi ed articolazioni dell’applicazione e riscossione della tariffa corrispettiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e il supporto ai Comuni nelle attività relative all’accertamento e liquidazione della TAR, anche tramite la fornitura di software, banche dati, archivi informatici e l’elaborazione di dati;
  - trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie, recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie;
  - gestione di rifiuti speciali anche pericolosi, che costituisca servizio di interesse generale per il territorio del Consiglio di Bacino Verona Nord, ivi compresi trasporto merci per conto proprio e per conto terzi, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo;
  - progettazione, realizzazione e gestione di impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento, di stoccaggio, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi e conseguenti opere di bonifica ambientale e messa in sicurezza permanente;
  - attività di messa in sicurezza e bonifica;
  - comunicazione, formazione, educazione, promozione e sensibilizzazione ambientale, rivolte a istituzioni pubbliche e private, privati cittadini ed esercenti attività produttive;
  - altri servizi igienico-ambientali, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il servizio di

emergenza neve e di espurgo pozzi neri e lavaggio condotte;

- l'acquisto, il noleggio e l'alienazione di attrezzature, mezzi, contenitori, prodotti, nonché beni strumentali alla migliore organizzazione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti;

- commercializzazione di materiali, prodotti, sottoprodotti e/o vettori energetici provenienti dal trattamento rifiuti;

- attività strumentali al servizio di gestione dei rifiuti, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti, il lavaggio dei mezzi e delle attrezzature, l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci per conto proprio e per conto di terzi, la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la progettazione, installazione e gestione di sistemi di videosorveglianza e di connettività ad esse legate con le relative infrastrutture hardware e software, nonché servizi di hosting.

2. Purché in coerenza con la disciplina dell'in house providing e senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione integrata del servizio di igiene urbana, la Società per il perseguimento dell'oggetto sociale potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili, tra cui contrarre mutui, richiedere fidi, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche;

- assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o strumentale al proprio.

#### ART. 3) – DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al ....., [INSERIRE UNA DATA SUCCESSIVA A QUELLA DI SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: ES.: 2045, 2050], salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria.

#### Art. 4) – SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede nel Comune di ..... (VR).

2. L’Organo amministrativo può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell’ambito del territorio degli Enti locali soci diretti o indiretti.

3. L’Organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, purché nel territorio dei Comuni soci diretti o indiretti.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### ART. 5) – ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. I Comuni esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società in house con le modalità previste dal presente Statuto e dalla apposita “Convenzione tra i Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino Verona Nord per l’esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house NEWCO s.p.a.” che viene allegata al presente Statuto. La Convenzione ha durata pari a quella della Società, in deroga all’art. 2341-bis, comma 1 c.c.

2. Il controllo analogo congiunto dei Comuni avviene nel Comitato di coordinamento per il controllo analogo (di seguito: Comitato) disciplinato dalla sopra menzionata

Convenzione, il quale non è un organo della Società.

3. Ai fini del controllo analogo, l'Assemblea societaria è tenuta ad esercitare le competenze incidenti sulla gestione, sul controllo dell'attività e dei risultati conseguiti, in conformità alle deliberazioni del Comitato.

4. Ai fini del controllo analogo, l'Organo amministrativo è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea societaria che recepiscono le deliberazioni del Comitato. In caso contrario, l'Organo amministrativo incorre in una giusta causa di revoca, salvo comunque il risarcimento del danno.

5. Gli organi della Società sono tenuti a mettere a disposizione dell'Assemblea societaria e del Comitato tutto quanto ad essi occorra per l'esercizio delle loro funzioni di controllo analogo. Al riguardo, il Comitato e l'Assemblea societaria, tramite i loro Presidenti, possono formulare apposite richieste.

6. Ai fini del controllo analogo, l'Assemblea nomina e revoca, su designazione del Comitato, l'Organo amministrativo e/o i suoi singoli componenti, con le modalità descritte dalla Convenzione di cui al comma 2, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, secondo comma, n. i) della direttiva 2014/24/UE.

## **TITOLO II – CAPITALE E AZIONI**

### **ART. 6) – CAPITALE SOCIALE**

1. La Società è a capitale interamente pubblico, rispondente al modello in house providing, e possono essere soci unicamente i Comuni ricompresi nel Consiglio di Bacino Verona Nord, anche per mezzo di altre persone giuridiche in house quali consorzi di diritto pubblico e società in house partecipate esclusivamente da tali Comuni.

2. Il capitale sociale è fissato in euro [●] ([●] virgola zero zero).

3. Il capitale sociale è diviso in numero [●] ([●]) azioni nominative prive di valore nominale, ma la Società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

### **ART. 7) – FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**

1. Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1 c.c., sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, ai sensi dell'art. 2346, comma 4 c.c..

3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni ai sensi dell'art. 2343, comma 4 c.c., può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

### **ART. 8) – PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA**

1. La Società è partecipata esclusivamente dai Comuni ricompresi nel Consiglio di Bacino Verona Nord, anche per mezzo di altre persone giuridiche in house quali consorzi di diritto pubblico e società in house partecipati esclusivamente da tali Comuni.

2. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni e/o diritti di opzione e/o costituzione di diritti reali sulle stesse in violazione del comma 1 e/o idoneo a far venir meno la soggezione della Società al controllo analogo congiunto diretto o indiretto esercitato su di essa dai Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord.

3. È fatto, quindi, divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

#### ART. 9) – TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

1. Per “Trasferimento” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, transazione, permuta, conferimento in società, cessione di azienda, fusione, scissione), in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato della cessione della proprietà o della nuda proprietà delle azioni della Società o dei relativi diritti di opzione.

2. Qualsiasi trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione è possibile solo in favore dei soggetti di cui al precedente articolo 8, comma 1, secondo la procedura che segue e fatto salvo il rispetto delle norme inderogabili di legge, e in ogni caso in modo tale da garantire il mantenimento del requisito del controllo analogo da parte dei Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord.

3. Il socio che intenda trasferire, nei limiti previsti dal precedente comma, a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o parte di esse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne previa comunicazione con lettera inviata tramite posta elettronica certificata (“Pec”) all'Organo amministrativo, specificando: il nome o la denominazione del previsto cessionario, le azioni o i diritti di opzione oggetto dell'offerta, il prezzo e le condizioni di vendita ovvero, qualora l'alienazione non sia in forma di vendita con pagamento interamente in denaro, il corrispondente valore della partecipazione o dei diritti sulla stessa. L'Organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma la propria incondizionata volontà di acquistare quanto offerto a mezzo lettera inviata tramite Pec all'Organo amministrativo. L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera inviata tramite Pec, delle proposte di acquisto ricevute.

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni e/o i diritti di opzione saranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

6. Qualora nessun socio eserciti - nei limiti e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le azioni e/o i diritti di opzione saranno trasferibili ad altri soggetti pubblici di cui al precedente articolo 8, comma 1 alle condizioni indicate nell'offerta.

7. È da considerarsi inefficace nei confronti della società e degli altri soci ogni trasferimento di azioni e diritti di opzione effettuato in violazione del presente articolo.

8. Chi ha acquistato le azioni e i diritti di opzione in violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti non può esercitare alcun diritto sociale in relazione a tali azioni e diritti di opzione.

#### ART. 10) – RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dalla legge.

2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo pec della Società risultante dal Registro delle imprese.

3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è

effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.

### **TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETÀ, RAPPRESENTANZA E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **ART. 11) – ORGANI DELLA SOCIETÀ**

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ART. 12) – ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo, nonché in ordine agli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo congiunto.

#### **ART. 13) – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea ordinaria esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto recependo le deliberazioni del Comitato, assicurando così il controllo analogo congiunto ex ante, contestuale ed ex post sulla Società da parte dei Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord.

2. L'Assemblea ordinaria, anche ai fini del controllo analogo congiunto:

- a) nomina e revoca l'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione compresi il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente, e il Revisore legale dei conti;
- c) determina, nei limiti previsti dalla legge, il compenso spettante ai componenti dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del Revisore nonché i criteri per quello del Direttore generale;
- d) delibera l'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, il Revisore ed i liquidatori e il Direttore generale per le competenze delegate, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;
- e) approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- f) delibera l'acquisto e vendita di azioni proprie;
- g) adotta, ai sensi dell'art. 2446, comma 1 c.c., gli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- h) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dallo Statuto.

3. In particolare, ai fini del controllo analogo congiunto ex ante, l'Assemblea ordinaria

approva:

- la relazione programmatica;
- il bilancio preventivo;
- il piano strategico e industriale;
- il piano annuale e pluriennale degli investimenti;
- il piano occupazionale;
- il piano delle alienazioni;
- il piano degli acquisti e gli impegni di spesa superiori a 250.000 euro non già ricompresi nel contratto di servizio.

4. In particolare, ai fini del controllo analogo congiunto contestuale, l'Assemblea ordinaria, sulla base della relazione semestrale presentata dall'Organo amministrativo sull'andamento della gestione e della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, approva eventuali azioni correttive.

5. In particolare, ai fini del controllo analogo congiunto ex post, l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, sulla base della valutazione dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati, approva indirizzi vincolanti sugli obiettivi per l'Organo amministrativo.

6. Le decisioni dell'Organo amministrativo che importino violazione delle decisioni assunte dall'Assemblea in forza dei precedenti commi costituiscono un grave inadempimento degli obblighi gravanti sugli amministratori e giusta causa di revoca degli amministratori che non vi si sono opposti e il venir meno del loro diritto al compenso relativo all'esercizio in cui tali decisioni sono state assunte.

#### ART. 14) – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- b) sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- c) sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

#### ART. 15) – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2369, comma 4 c.c., è regolarmente costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

#### ART. 16) – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società o in altro Comune facente parte del Consiglio di Bacino Verona Nord.

2. L'Assemblea è convocata ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 13 e 14 o comunque qualora l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno anche con riferimento all'esercizio del controllo analogo. L'Assemblea è comunque convocata per l'esame della relazione di cui all'articolo 13, comma 4 e inoltre quando all'Organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti

- da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.
3. L'omessa tempestiva convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto costituisce grave inadempimento e giusta causa di revoca degli amministratori.
  4. L'avviso di convocazione è spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Esso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova del relativo ricevimento (compresa la posta elettronica certificata).

#### ART. 17) – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti al libro dei soci.
2. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 c.c..
3. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenienti dislocati in più luoghi, con collegamento audiovisuale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il Presidente e il soggetto verbalizzante. In tal caso, è necessario che:
  - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione svolta per appello nominale;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti.

#### ART. 18) – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 c.c. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
2. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
3. Se il socio ha conferito la delega genericamente all'Ente Locale, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'Ente Locale può delegare un suo dipendente, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
4. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della Società.

#### ART. 19) – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza semplice dei presenti, calcolata per teste.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, calcolata per teste, fatti salvi i casi in cui tale ufficio

debba venire assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza per teste dei presenti.

5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio.

6. Il verbale deve indicare:

a) la data, l'ora, il luogo e le modalità dell'Assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

## **CAPO II**

### **ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E DIRETTORE GENERALE**

#### **ART. 20) – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, di tre o cinque membri nel rispetto della normativa vigente.

2. Spetta all'Assemblea ordinaria, previa deliberazione del Comitato di cui al precedente articolo 5, la scelta sulla composizione monocratica ovvero collegiale dell'organo amministrativo nel rispetto della normativa vigente.

3. Nel caso di nomina di Organo amministrativo collegiale, dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'ordinamento.

5. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità ed in ogni altra situazione ostativa ai fini della nomina prevista dalla legge.

6. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, o per il minor periodo fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea, all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo amministrativo, la loro sostituzione compete all'Assemblea ordinaria, previa designazione del Comitato. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

8. I componenti dell'Organo amministrativo sono sempre revocabili dall'Assemblea che li ha eletti previa decisione del Comitato, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

9. Costituiranno giusta causa di revoca i significativi ed ingiustificati scostamenti dei risultati conseguiti, rispetto a quelli programmati, nonché dai piani ed indirizzi approvati dall'Assemblea societaria in conformità alle decisioni del Comitato.

10. Ai componenti dell'Organo amministrativo spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

11. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### ART. 21) – ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce negli uffici della Società tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente medesimo da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal membro del Consiglio più anziano di età, mediante avviso, comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni, o in caso di urgenza entro 2 (due) giorni, prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed individuati in ogni momento del collegamento, sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

5. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

8. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

9. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano.

10. Il verbale deve indicare:

a) la data, l'ora, il luogo dell'adunanza;

b) l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei componenti dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni.

Il verbale deve consentire, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

11. I verbali delle sedute dell'Organo amministrativo vengono redatti dal segretario nominato dallo stesso Organo amministrativo, anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del segretario, sarà designato un sostituto. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o dall'Amministratore unico e raccolti in un apposito registro.

#### ART. 22) – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Spetta all'Organo amministrativo il compito di gestire la Società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea societaria e del Comitato. A tal fine, l'Organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle riservate all'Assemblea.

2. L'Organo amministrativo predispose e trasmette ai Soci e al Presidente del Comitato la Relazione di cui all'articolo 13, comma 4 del presente Statuto, sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione in rapporto agli obiettivi fissati.

3. L'Organo amministrativo trasmette a mezzo di posta elettronica certificata ai soci e Presidente del Comitato, almeno 20 giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea, tutta la documentazione necessaria all'esercizio delle competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

4. L'Organo amministrativo adegua lo Statuto alle disposizioni normative inderogabili.

#### ART. 23) – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. a) del presente Statuto.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio.

4. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono riservate le seguenti attribuzioni: a) curare i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio; b) sovrintendere alle funzioni aziendali di controllo interno; c) sovrintendere alle funzioni volte ad assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione dei servizi ed il rispetto dei diritti degli utenti.

5. L'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe al Presidente deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea societaria e dal Comitato.

6. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea quale sostituto del Presidente, per il caso di assenza o impedimento, senza compenso aggiuntivo.

#### ART. 24) – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Società, anche in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente.

3. Il Direttore Generale esercita il potere di rappresentanza per i compiti ad esso espressamente delegati ai sensi del successivo articolo 25.

#### ART. 25) – DIRETTORE GENERALE

1. La nomina e la revoca del Direttore generale, comprensiva di durata e compenso, è fatta dall'Organo amministrativo sulla base del relativo Regolamento.

2. Il Direttore Generale deve possedere comprovate competenze giuridiche e/o economiche e/o tecniche ed esperienze professionali a livello di management in enti o imprese pubbliche e/o private di gestione di servizi pubblici locali.

3. Il ruolo di Direttore generale si caratterizza per le seguenti competenze:

- assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Organo amministrativo e ne esegue le deliberazioni;

- provvede, nel rispetto e in coerenza con la macrostruttura aziendale, all'assunzione del personale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del D. Lgs 175/2016;

- provvede alla gestione ed al coordinamento del personale;

- provvede alla gestione operativa della Società;

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo amministrativo;

- propone all'Organo amministrativo il budget per il successivo esercizio;

- redige le relazioni sull'andamento economico e finanziario della Società e predispose la proposta di bilancio d'esercizio

- gestisce l'affidamento degli appalti pubblici;

- assicura la trasparenza sull'uso delle risorse e sui risultati ottenuti, nel rispetto dell'ordinamento;

- assicura il rispetto e l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

La nomina avviene previa valutazione dei curricula e di un colloquio orale, sulla base del relativo Regolamento.

4. Il Direttore generale può esercitare, inoltre, i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati, con relativo potere di rappresentanza, dall'Organo amministrativo.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Direttore generale provvede, per quanto di competenza, all'attuazione delle deliberazioni del Comitato e dell'Assemblea sul controllo analogo congiunto.

6. Ai sensi dell'art. 2396 c.c. al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

### CAPO III

#### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### ART. 26) – COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, che sono nominati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa sulla parità di genere, dall'Assemblea che ne determina il compenso.

3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

4. Per le riunioni del Collegio, si possono applicare, in quanto compatibili, le modalità previste dall'articolo 21, comma 4 del presente Statuto.

#### ART. 27) – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata a scelta dell'Assemblea ordinaria da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo.

### **TITOLO IV - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### ART. 28) – BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; esso può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) nei casi consentiti dalla legge.

3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno prioritariamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi deliberati dall'Assemblea, su indicazione del Comitato.

### **TITOLO V- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### ART. 29) – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. c.c.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART. 30) – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa.

#### ART. 31) – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante l'invio di posta elettronica certificata fra domicilia digitali risultanti da pubblici registri o, in mancanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio del destinatario, che, ove non sia stato eletto un domicilio speciale, coincide con la sua residenza o la sua sede legale.

#### ART. 32) – RINVIO ALLA LEGGE

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle

disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, relative alle società per azioni, nonché alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico in house.